

FPDI



**Soggetto con Personalità Giuridica
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1117**

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(SETTEMBRE 2020)

PREMESSA

*Le note che seguono sono una libera e parziale sintesi **NON SOSTITUTIVA DELLA NORMATIVA DI LEGGE** e vengono presentate per fornire all'aderente un primo orientamento in materia.*

I principali testi a cui è necessario far riferimento sono il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. N. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni, la Circolare 235/98 del Ministero delle Finanze, il Decreto Legislativo 124/1993, sue modificazioni e integrazioni, il Decreto Legislativo 47/2000, sue modificazioni e integrazioni, la Circolare 29/E e 78/E del 2001 dell'Agenzia delle Entrate, il Decreto Legislativo 252/2005 in vigore dal 1 gennaio 2007 e la Circolare 70 del 2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente documento è redatto con l'obiettivo di fornire a tutti gli aderenti una definizione di dettaglio del regime fiscale in essere e una evidenza di quelli previgenti e degli effetti della loro applicazione sulle prestazioni che vengono erogate.

*Il regime fiscale, che verrà applicato a seconda del periodo di accumulo degli importi versati, è differenziato su tre distinti periodi: Fino al 31.12.2000; Dal 1.1.2001 al 31.12.2006; Dal 1.1.2007 e per due tipologie di iscritti: ANTE 29/04/1993 definiti **VECCHI** e POST 28/04/1993 definiti **NUOVI**.*

Il regime di tassazione si divide, in aggiunta, in tre fasi:

- Contribuzione
- Accumulo
- Erogazione

Fiscalmente la metodologia di tassazione viene definita "ETT" cioè: Esenzione in fase di versamento dei contributi; Tassazione nella fase di accumulo dei rendimenti; Tassazione nella fase di erogazione.



1. FASE DELLA CONTRIBUZIONE

I contributi versati al fondo sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi Euro 7.746,86 annui).

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione sui capitali dal 2007 in avanti, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi - per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 - non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione. Per le aziende che hanno sottoscritto accordi dopo il 24 aprile 2017 il limite è fissato in euro 3.000.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

SCHEDA FASE CONTRIBUZIONE

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

- DAL 1.1.2007 -

Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a € 5.164,57. Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.

CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

I contributi versati in favore di familiari fiscalmente a carico possono essere dedotti, in primo luogo, dall'eventuale reddito di detti familiari, fino ad azzerarli; per l'ammontare non dedotto, l'aderente di riferimento potrà dedurli unitamente a quelli relativi alla propria posizione, datoriali e individuali, nel limite complessivo di 5.164,57€ annui. Se i versamenti per il familiare a carico superano, sommati ai contributi dell'aderente principale, il limite di deducibilità, tale supero potrà essere portato in deduzione dall'eventuale altro familiare, se esistente, dell'aderente a carico. Si tenga comunque presente che è anche possibile non dedurre i contributi versati per il familiare a carico optando per dichiararli integralmente non dedotti.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al Fondo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti e che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1/1/2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati in tali cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a € 2.582,29.

CONTRIBUTI PER REINTEGRO ANTICIPAZIONI

Per i contributi versati quali reintegro di anticipazioni erogate, a scelta dell'aderente eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui viene riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 -

VECCHI ISCRITTI

Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, non superiore a € 5.164,57. Fino al 31.12.2005, il limite complessivo di deducibilità fiscale è elevato, se superiore, al totale dei contributi effettivamente versati nel 1999. Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.

NUOVI ISCRITTI

Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di Euro 5.164,57. Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.

- FINO AL 31.12.2000 -

Non concorrono a formare reddito

Non concorrono a formare reddito entro il limite di € 1.291,14

2. FASE DI ACCUMULO

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a).
- c) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE.
Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

SCHEMA FASE DI ACCUMULO

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

- DAL 1.1.2014 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI

Sul rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. Onde evitare una penalizzazione per l'investimento da parte dei Fondi in titoli del debito pubblico e in altri titoli ad essi equiparati i cui rendimenti scontano l'aliquota agevolata nella misura del 12,50%, il comma 622 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha previsto che la base imponibile dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei Fondi sia determinata, relativamente ai rendimenti dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l'aliquota del 12,5% e, quella della nuova legge, 20%. Conseguentemente i rendimenti dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,5% ($12,5/20 \cdot 100 = 62,5$). L'aliquota applicabile è determinata sulla composizione del portafoglio al 31.12 dell'anno antecedente a quello in corso (composizione 2013 per tassazione nel 2014, composizione 2014 per tassazione nel 2015 e così via). I rendimenti assoggettati ad **imposta sostitutiva** saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (si veda il regime fiscale delle prestazioni).

- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2013 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI

Sul rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata una imposta sostitutiva nella misura dell'11%. I rendimenti assoggettati ad **imposta sostitutiva** saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (si veda il regime fiscale delle prestazioni).

- FINO AL 31.12.2000 -

<i>VECCHI ISCRITTI</i>	<i>NUOVI ISCRITTI</i>
<p>Come regola base, sul rendimento maturato tra la data di adesione al Fondo e il 31/12/2000, si applica, al momento dell'erogazione della prestazione, una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% ridotta, se ricorre l'anzianità specifica, di 0,25 punti percentuale per ogni anno eccedente il decimo di partecipazione al Fondo in tale periodo. Per quanto riguarda il nostro Fondo l'operazione è stata effettuata il 1° gennaio 2018 al fine di poter far confluire i capitali assicurativi nelle nuove polizze.</p>	<p>Si tassa unitamente ai capitali</p>

3. FASE DI EROGAZIONE

Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall’ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile), del credito d’imposta del 9% relativo all’ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati”.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni in forma periodica (rendite sui capitali accantonati dal 2007)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)¹.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%.

Prestazioni in capitale (accantonamenti dal 2007 inclusa la rendita integrativa temporanea anticipata RITA)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)¹.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell’art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota fissa del 23 per cento².

Riscatti³

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

→ a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità con o senza ricorso alla NASPI, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e CIGS a zero ore per almeno 12 mesi;

¹ Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Per le prestazioni in rendita o capitale derivanti da somme accantonate prima del 2007, trova applicazione uno speciale regime fiscale indicato nelle schede di dettaglio (fa eccezione il trattamento RITA per il quale trova sempre applicazione la fiscalità applicata sui capitali accantonati dal 2007).

² Per le anticipazioni erogate a fronte di capitali maturati ante 2007 si applicano criteri differenti espressi nelle schede di dettaglio

³ Per le somme erogate a fronte di capitali maturati ante 2007 si applicano criteri differenti espressi nelle schede di dettaglio



→ a titolo di riscatto totale della posizione individuale per:

- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo)
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

→ a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Comunicazioni degli aderenti

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Contributi reintegratori con effetto fiscale

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Contributi da premio di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

L'aderente che effettui questo tipo di versamento ne comunica l'importo al fondo pensione. Il modulo è sottoscritto anche dal datore di lavoro.

SCHEDA FASE DI EROGAZIONE

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

NOTA PRELIMINARE

In tutti i casi di anticipazione e/o liquidazione parziale delle somme accantonate, si consideri, ai fini di una corretta verifica della tassazione, che gli smobilizzi sono attuati con il sistema FIFO, cioè si parte a smobilizzare dai periodi più vecchi

- ANTICIPAZIONI -

- ANTICIPAZIONI -		
<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTE ED IMPOSTE</i>	
- DAL 1.1.2007 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI		
Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti)	Aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (^) a partire dal 1.1.2007 (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).	
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI		
Intero importo della prestazione, al netto di eventuali contributi non dedotti.	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)	
- FINO AL 31.12.2000 –		
<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTE ED IMPOSTE</i>	
	<i>VECCHI ISCRITTI</i>	<i>NUOVI ISCRITTI</i>
Contributi versati, al netto della quota, a carico dell'aderente, che non eccede il 4% della retribuzione annua di ogni periodo.	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR con l'aggiunta del valore dei rendimenti. (**)

(^) Alla formazione dei 15 anni di anzianità concorrono tutti i periodi di iscrizione anche ante 2007. Se i periodi di iscrizione al fondo ante 2007 sono superiori a 15 anni, vengono ricondotti a 15.

(**) Si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) derivante dalla seguente operazione: Montante (M) - per la composizione del montante si veda alla pagina 7 specifica tabella - moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni di anno di anzianità nel periodo considerato. (Nel calcolo del Reddito di Riferimento se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 i mesi di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi). Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPeF e si ottiene una imposta denominata T, si procede quindi con la seguente operazione $T/RR * 100 =$ e si ottiene l'aliquota media applicabile al montante soggetto.

- RISCATTI -

<i>MOTIVAZIONE E TIPOLOGIA</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTE ED IMPOSTE</i>	
- DAL 1.1.2007 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI (D.lgs 252/2005 – Circ. 70/E - 2007 Ag. Entrate)			
<ul style="list-style-type: none"> • Parziale: 50% per inoccupazione tra 12 e 48 mesi (mobilità/esodo (*), CIG/CIGS/CIGS a zero ore per almeno 12 mesi, disoccupazione); • Totale: per inoccupazione oltre 48 mesi; • Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3 sopraggiunta dopo l'adesione al Fondo; • Decesso prima del pensionamento 	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (*) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate	Aliquota del 15% definitiva ridotta di 0,3 punti per ogni anno, eccedente il 15mo (*) di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti	
<ul style="list-style-type: none"> • Riscatto immediato totale: Cessazione per Dimissioni volontarie; • licenziamento e scadenza contratto con inoccupazione fino a 48 mesi. 		Aliquota del 23% a titolo di imposta definitiva	
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI (D.lgs 47/00, sue mod. e int.; Circ. 29/E/01 Ag. Entrate)			
<ul style="list-style-type: none"> • Parziale: 50% per inoccupazione tra 12 e 48 mesi con cessazione <u>non dipendente</u> dalla volontà delle parti (mobilità/esodo (*), CIG/CIGS/CIGS a zero ore per almeno 12 mesi, fallimento, altre procedure concorsuali); • Totale: per inoccupazione oltre 48 mesi; e riscatto immediato per cessazione <u>non dipendente</u> dalla volontà delle parti; • Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3 sopraggiunta dopo l'adesione al Fondo; • Decesso prima del pensionamento 	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (*) e al lordo delle anticipazioni erogate	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)	
<ul style="list-style-type: none"> • Parziale: 50% per inoccupazione tra 12 e 48 mesi con cessazione <u>dipendente</u> dalla volontà delle parti (risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento); • Riscatto immediato totale: Cessazione per Dimissioni volontarie; • licenziamento e scadenza contratto con inoccupazione fino a 48 mesi. 		Imposizione corrente IRPEF	
- FINO AL 31.12.2000 – (art.17 bis TUIR DPR 917/86 succ. modif./integr., circ. 235/98 e D-lgs 124/93)			
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTE ED IMPOSTE</i>	
		<i>VECCHI ISCRITTI</i>	<i>NUOVI ISCRITTI</i>
Tutti i tipi di riscatti	contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua (e, solo per i vecchi iscritti, al netto dei rendimenti per i quali è prevista una specifica tassazione)	tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)

(*) in caso di mobilità/Esodo il riscatto del 50% può avvenire già dal primo mese. Nel caso dell'esodo occorre vi sia riferimento all'art.411 cpc c.3. Non è invece indispensabile che via sia o meno erogazione della Naspi in quanto subordinata alla presenza di ulteriori specifici requisiti.

(^) Alla formazione dei 15 anni di anzianità concorrono tutti i periodi di iscrizione anche ante 2007. Se i periodi di iscrizione al fondo ante 2007 sono superiori a 15 anni, vengono ricondotti a 15.

(*) I redditi già assoggettati ad imposta sono gli eventuali contributi non dedotti e i rendimenti.

(**) Si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) derivante dalla seguente operazione: Montante (M) - per la composizione del montante si veda alla pagina 7 specifica tabella - moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni di anno di anzianità nel periodo considerato (inteso come numero di anni di effettiva contribuzione e non mera iscrizione).

(Nel calcolo del Reddito di Riferimento se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 gli anni e frazione di anni di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi). Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPEF e si ottiene una imposta denominata T, si procede quindi con la seguente operazione $T/RR * 100=$ e si ottiene l'aliquota media applicabile al montante soggetto.

RISCATTI IN SEGUITO AL PENSIONAMENTO

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTE ED IMPOSTE</i>	
- DAL 1.1.2007 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI (D.lgs 252/2005 – Circ. 70/E - 2007 Ag. Entrate)			
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa	Rendimento sul capitale destinato alla rendita	Imposta sostitutiva dal 12,50% al 26% in funzione del sottostante.	
	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo (^) anno di partecipazione al Fondo dal 1.1.2007 (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).	
100% Capitale (°)	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)		
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI (D.lgs 47/00, sue mod. e int.; Circ. 29/E/01 Ag. Entrate)			
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa	Rendimento sul capitale destinato alla rendita	Imposta sostitutiva dal 12,50% al 26% in funzione del sottostante	
	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Imposizione corrente IRPEF	
100% Capitale (°)	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (§)	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)	
- FINO AL 31.12.2000 – (art.17 bis TUIR DPR 917/86 succ. modif./integr., circ. 235/98 e D-lgs 124/93)			
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTE ED IMPOSTE</i>	
		<i>VECCHI ISCRITTI</i>	<i>NUOVI ISCRITTI</i>
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa (*)	87,5% della posizione maturata	Imposizione corrente IRPEF	
100% Capitale (°)	contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua (e, solo per i vecchi iscritti, al netto dei rendimenti per i quali è prevista una specifica tassazione)	tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (**)

(°) La prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 50% del montante maturato. Può essere percepita interamente in capitale solo qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS.

I vecchi iscritti (aderenti prima del 29.04.1993) mantengono comunque la possibilità di percepire l'intera prestazione in capitale con l'applicazione del regime fiscale in vigore al 31.12.2006 con l'applicazione della tabella A.

(^) Alla formazione dei 15 anni di anzianità concorrono tutti i periodi di iscrizione anche ante 2007. Se i periodi di iscrizione al fondo ante 2007 sono superiori a 15 anni, vengono ricondotti a 15.

(§) si tratta dei contributi non dedotti e dei rendimenti.

(**) Si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) derivante dalla seguente operazione: Montante (M) - per la composizione del montante si veda alla pagina 7 specifica tabella - moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni di anno di anzianità nel periodo considerato (inteso come numero di anni di effettiva contribuzione e non mera iscrizione).

(Nel calcolo del Reddito di Riferimento se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 gli anni e frazione di anni di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi). Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPEF e si ottiene una imposta denominata T, si procede quindi con la seguente operazione $T/RR * 100=$ e si ottiene l'aliquota media applicabile al montante soggetto.

Come indicato nella pagina precedente, nel caso in cui la rendita derivante dal 70% del montante del periodo (occorre tenere presente che nel calcolo del 70% del montante occorre includere le anticipazioni erogate anche se non reintegrate) fosse superiore al 50% dell'assegno sociale INPS, dal montante saranno esclusi i contributi non dedotti ma non saranno esclusi i rendimenti già assoggettati a imposta. Le anticipazioni dal 2007 erogate e non reintegrate saranno escluse.

Quindi per i vecchi iscritti la tassazione del periodo dal 2007 sarà analogo a quello dal 2001, cioè aliquota interna.

Tabella A

TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
- DAL 1.1.2007 – VECCHI ISCRITTI (D.lgs 252/2005 – Circ. 70/E - 2007 Ag. Entrate)		
Capitale	Intero importo della prestazione, al lordo dei rendimenti già tassati e al netto dei contributi non dedotti e delle anticipazioni percepite e non reintegrate	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (§)
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – VECCHI ISCRITTI (D.lgs 47/00, sue mod. e int.; Circ. 29/E/01 Ag. Entrate)		
Capitale	Intero importo della prestazione, al lordo dei rendimenti già tassati e al netto dei contributi non dedotti.	Si applica un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR. (§)
- FINO AL 31.12.2000 – (art.17 bis TUIR DPR 917/86 succ. modif./integr., circ. 235/98 e D-lgs 124/93)		
Capitale	contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua (e, solo per i vecchi iscritti, al netto dei rendimenti per i quali è prevista una specifica tassazione)	tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro Per i nuovi iscritti tassazione con aliquota interna

(§) unico periodo d'imposta: pertanto l'aliquota interna sarà calcolata considerando il periodo dal 2001 al riscatto come periodo unico

I montanti accumulati nei tre periodi di riferimento (fino al 2000, dal 2001 al 2006 e dal 2007) vengono denominati, usualmente, nel seguente modo:

fino al 2000 = K1
dal 2001 al 2006 = K2
dal 2007 = K3

quindi per la determinazione del reddito di riferimento nei periodi separati o sommati si procede nel modo seguente utilizzando le tipologie di montante indicate nel prospetto:

DETERMINAZIONE DEL MONTANTE PER CALCOLARE IL REDDITO DI RIFERIMENTO		
MONTANTE K1	MONTANTE K2	MONTANTE K3
+ VALORE DELLA POSIZIONE - QUOTA ESENTE (@) - RENDIMENTI GIA' ASSOGETTATI A RITENUTA EX LEGE 482/85 + IMPONIBILE IRPeF ANTICIPAZIONI + ABBATTIMENTO EROGATO NELLE ANTICIPAZIONI	+ VALORE DELLA POSIZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI + IMPONIBILE IRPeF ANTICIPAZIONI - RENDIMENTI GIA' ASSOGETTATI A IMPOSTA SOSTITUTIVA	DI NORMA NON PARTECIPA AL CALCOLO DEL REDDITO DI RIFERIMENTO, SALVO NEL CASO DESCRITTO NELLA TABELLA SOPRA RIPORTATA. SI UTILIZZA LA STESSA REGOLA DEL MONTANTE K2 FATTA ECCEZIONE PER LE ANTICIPAZIONI

SE I PERIODI CONSIDERATI SONO PIU' DI UNO, I MESI DI PERMANENZA NEL FONDO (DIVISORE) SONO LA SOMMA DI TUTTI PERIODI CONSIDERATI.

(@) Contributi versati dall'aderente non eccedenti il 4% della retribuzione di ogni singolo anno

Nel caso riportato nella tabella A di pagina precedente, in K2 e K3 non vanno dedotti i rendimenti già assoggettati. Le eventuali anticipazioni già percepite su K2 vanno incluse mentre vanno escluse quelle in K3.

QUANDO PARTECIPANO I MONTANTI AL CALCOLO DEL REDDITO DI RIFERIMENTO		
MONTANTE K1	MONTANTE K2	MONTANTE K3
ANTICIPAZIONI: VECCHI E NUOVI ISCRITTI	ANTICIPAZIONI: VECCHI E NUOVI ISCRITTI	SOLO IN UN CASO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: VECCHI ISCRITTI
RISCATTI: VECCHI E NUOVI ISCRITTI	PRESTAZIONI E RISCATTI SPECIALI: VECCHI E NUOVI ISCRITTI	
PRESTAZIONI: NUOVI ISCRITTI		

**RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
SCHEMA RIASSUNTIVO**

R.I.T.A.		
<i>TIPOLOGIA E MOTIVAZIONE</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTE ED IMPOSTE</i>
VECCHI E NUOVI ISCRITTI		
-Disoccupazione oltre 24 mesi (1); -Cessazione del rapporto di lavoro (2); -Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3 sopraggiunta dopo l'adesione al Fondo;	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo (^) anno di partecipazione al Fondo dal 1.1.2007 (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).
- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI		
-Disoccupazione oltre 24 mesi (1); -Cessazione del rapporto di lavoro (2); -Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3 sopraggiunta dopo l'adesione al Fondo;	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Aliquota uguale a quella applicata dal 2007
- FINO AL 31.12.2000 – VECCHI E NUOVI ISCRITTI		
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTE ED IMPOSTE</i>
-Disoccupazione oltre 24 mesi (1); -Cessazione del rapporto di lavoro (2); -Invalidità permanente con riduzione delle capacità lavorative a meno di 1/3 sopraggiunta dopo l'adesione al Fondo;	contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non ecceda il 4% della retribuzione annua (e, solo per i vecchi iscritti, al netto dei rendimenti per i quali è prevista una specifica tassazione)	Aliquota uguale a quella applicata dal 2007

- 1) è necessario essere in possesso di un'anzianità di almeno 5 anni nella previdenza complementare, disoccupati da oltre 24 mesi e a non più di 10 anni dalla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione obbligatoria
- 2) La cessazione del rapporto di lavoro deve essere accompagnata dalla maturazione di 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico pubblico obbligatorio di appartenenza e trovarsi a non più di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Come si può vedere, l'argomento è complesso e per meglio collocarlo è necessario fornire preliminarmente dei riferimenti legislativi.

L'articolo 1, comma 168, lett.a) della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha modificato le previsioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.lgs 252/2005 aggiungendo anche i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

L'intera disciplina della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) è ora contenuta nel citato articolo 11.

Sempre la legge di bilancio 2018, al comma 169 dell'articolo 1, ha disposto l'abrogazione dei commi da 188 a 191 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che disciplinavano in via sperimentale la RITA.

La COVIP, il giorno 9 febbraio 2018, ha pubblicato la circolare 8 febbraio 2018 protocollo n. 888 avente come oggetto: Art.1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Modifiche recate al Dlgs. 5 dicembre 2005, n.252.

LA RITA È ORA UNA OPZIONE NON PIÙ SPERIMENTALE

Si tratta di una erogazione frazionata del montante accumulato presso il proprio Fondo Pensione.

L'importo della RITA è liberamente determinabile dall'Aderente al Fondo Pensione e in alcuni casi revocabile.

Le condizioni essenziali per poter ottenere la RITA sono:

- a) Essere iscritti al Fondo Pensione e avere un capitale accumulato;
- b) Cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia⁴ nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- d) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza⁵;
- e) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art.11 C.2, Dlgs. 252/2005).

Oppure, in alternativa, (art. 11, C. 4-bis):

- a) Essere iscritti al Fondo Pensione e avere un capitale accumulato;
- b) Cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- d) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia⁶ nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
- e) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art.11 C.2, Dlgs. 252/2005).

Differentemente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'INPS, come invece era previsto dall'art.1, C.168, della L. 232/2016 al quale il C. 188 rinviava.

CADENZA DEL FRAZIONAMENTO DELLA RITA

In considerazione della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito del lavoratori non occupati e come tale fruibile con cadenza ravvicinata, senza per questo dimenticare la gestibilità della operazione, la erogazione da parte del Fondo Pensione sarà effettuata con periodicità non inferiore a quella trimestrale.

⁴ Viene esclusa la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

⁵ Come documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori, potrà essere presentato l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS. In alternativa è possibile presentare, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva nella quale il dichiarante si impegna a presentare, su eventuale richiesta insindacabile del Fondo Pensione, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

⁶ Viene esclusa la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

MONTANTE DESTINATO ALLA RITA

La percentuale di montante da destinare alla RITA è indicato dall'Aderente eleggibile al trattamento. Nel modulo dedicato alla richiesta si potrà indicare qual è la percentuale prescelta.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione così da beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Le rate da erogare, per via dell'investimento del montante, saranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione dei risultati del comparto d'investimento.

Per quanto esposto il montante sarà investito, se non lo è già, nel comparto più prudente che nel nostro caso è l'assicurativo. Se invece l'Aderente volesse investire in altro comparto dovrà farne espressa richiesta compilando opportunamente il modulo della richiesta di accesso alla RITA. In ogni caso l'Aderente potrà, in corso di erogazione della RITA, modificare il comparto d'investimento.

REVOCA DEL TRATTAMENTO RITA

E' data facoltà all'Aderente percettore del trattamento chiedere al Fondo, in forma scritta, la cessazione dei pagamenti.

COSTI DI GESTIONE

Per la gestione della RITA, vista la finalità di sostegno, non sono previsti, al momento, costi di gestione.

DECESSO IN FASE DI EROGAZIONE DELLA RITA

In caso di decesso dell'Aderente in corso di partecipazione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto dall'art. 14, C.3, del Dlgs. 252/2005 e cioè:

1. Devoluzione successoria per le quote già smobilizzate a titolo di RITA (iure successionis)
2. Riscatto per premorienza per il capitale in fase di accumulo (iure proprio)

ANTICIPAZIONI E RISCATTI

Con riferimento a queste prestazioni, nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale, l'Aderente può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa in vigore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita.

TASSAZIONE

Il regime di tassazione applicabile sui capitali corrisposti a titolo di RITA è lo stesso per tutti i periodi di partecipazione applicandosi la tassazione propria relativa ai montanti accumulati dal 2007. Operativamente vi sarà:

1. Distinzione dei montanti accumulati (M1 fino al 2000; M2 dal 2001 al 2006 e M3 dal 2007) unicamente ai fini della determinazione delle basi imponibili;
2. Fiscalità tipica delle prestazioni post 2007 (regime agevolato 15% - 9%) su tutto il capitale erogato come RITA.



RITA IN PRESENZA DI PRATICHE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL V E PIGNORABILITÀ

Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, anche se anticipata e sottoposta a requisiti differenti rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'art.11, C.10, del Dlgs. 252/2005.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE

L'Aderente può esercitare la facoltà di trasferimento della propria posizione individuale. In caso di richiesta di trasferimento lo stesso riguarderà l'intera posizione e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA con conseguente revoca della stessa.

ALCUNI CASI PRATICI E PLATEE INTERESSATE ALLA RITA

- L'Aderente che accede alla prestazione pensionistica anticipata nei 5 anni che mancano all'età per la pensione di vecchiaia di primo pilastro può accedere alla RITA che sarà erogata fino all'età utile per la pensione di vecchiaia.
- Gli Aderenti interessati da esodo incentivato/isopensione potranno accedere alla RITA valutando caso per caso la sussistenza delle condizioni di legge.
- L' Aderente inoccupato da più di 48 mesi o colpito da invalidità⁷ (purché abbia cessato l'attività) nei 5 anni precedenti l'età per la pensione di vecchiaia potrà optare per il riscatto totale di cui all'art.14 comma 2 lett. c) o per la nuova RITA.
- Il soggetto con una inoccupazione superiore a 24 mesi nei dieci anni che mancano all'età utile alla pensione di vecchiaia potrà optare per il riscatto parziale di cui all'art.14 comma 2 lett.b) oppure per la RITA.

ESEMPI

1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni):

- cessazione del rapporto
- non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)
- requisito contributivo minimo di 20 anni

2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)
- non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)

In ogni caso, come già detto in precedenza, sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

⁷ L'Aderente colpito da invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo può, anche in costanza del rapporto di lavoro riscattare l'intera posizione (ovviamente in tale circostanza non potrà optare per la RITA)

EVENTUALE RESIDUO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Nel caso in cui, dopo l'erogazione parziale della RITA, rimanga una quota residuale nella posizione individuale, ai fini della richiesta in rendita e in capitale non rileva la parte di prestazione percepita come RITA. In altri termini, alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia la soglia per valutare l'eventuale obbligo di rendita si calcola con riferimento alla sola parte residua.

RITA – TESTO DELLA NORMA

168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»; b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.

169. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 188 a 191 sono abrogati; b) al comma 192, dopo le parole: « che accedono a RITA » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».